



Documento di seduta

A9-0018/2024

30.1.2024

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che autorizza la Repubblica francese a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale sui requisiti di sicurezza e interoperabilità del collegamento fisso sotto la Manica
(COM(2023)0328 – C9-0205/2023 – 2023/0192(COD))

Commissione per i trasporti e il turismo

Relatore: Petar Vitanov

(Procedura semplificata – articolo 52, paragrafo 2, del regolamento)

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ¶ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	13
ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI	14
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA	15
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	20

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che autorizza la Repubblica francese a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale sui requisiti di sicurezza e interoperabilità del collegamento fisso sotto la Manica (COM(2023)0328 – C9-0205/2023 – 2023/0192(COD))

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0328),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0205/2023),
 - visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 settembre 2019¹,
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - visti gli articoli 52, 59 e 40 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0018/2024),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di decisione

Visto 1

¹ GU C, C/2023/879 dell'8.12.2023 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202300879).

Testo della Commissione

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare ***l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 91,***

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91,

Emendamento 2

**Proposta di decisione
Considerando 4**

Testo della Commissione

(4) ***Poiché i negoziati*** alle condizioni ***previste da*** tale decisione non ***hanno finora*** condotto a un accordo soddisfacente per entrambe le parti, con lettera del 23 marzo 2023 la Repubblica francese ha manifestato la propria intenzione di negoziare e concludere un accordo diverso.

Emendamento

(4) ***Dai negoziati tra la Francia e il Regno Unito è emerso chiaramente che un accordo*** alle condizioni ***stabilite in*** tale decisione non ***avrebbe*** condotto a un accordo soddisfacente per entrambe le parti. ***Pertanto,*** con lettera del 23 marzo 2023 la Repubblica francese ha manifestato la propria intenzione di negoziare e concludere un accordo diverso. ***Si propone quindi un conferimento di poteri alternativo.***

Emendamento 3

**Proposta di decisione
Considerando 5**

Testo della Commissione

(5) Un accordo internazionale con un paese terzo in materia di sicurezza e di interoperabilità ferroviaria in situazioni transfrontaliere può avere effetti su un settore in larga parte disciplinato dal diritto dell'Unione, in particolare dalle direttive (UE) 2016/798⁹ e (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio. Un accordo di questo tipo rientra pertanto nella competenza esterna esclusiva dell'Unione. Gli Stati membri possono negoziare ***e*** concludere tale accordo solo se autorizzati

Emendamento

(5) Un accordo internazionale con un paese terzo in materia di sicurezza e di interoperabilità ferroviaria in situazioni transfrontaliere può avere effetti su un settore in larga parte disciplinato dal diritto dell'Unione, in particolare dalle direttive (UE) 2016/798⁹ e (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio. Un accordo di questo tipo rientra pertanto nella competenza esterna esclusiva dell'Unione. Gli Stati membri possono negoziare ***o*** concludere ***un*** tale accordo solo se

dall'Unione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Poiché l'accordo riguarda settori disciplinati dal diritto dell'Unione vigente nel settore dei trasporti, è necessario che tale autorizzazione sia concessa dal legislatore dell'Unione, secondo la procedura legislativa di cui all'articolo 91 TFUE.

⁹ Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione) (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

Emendamento 4

Proposta di decisione

Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Considerata **l'unicità** del collegamento ferroviario fisso sotto la Manica, con una struttura ingegneristica unica e complessa situata in parte nel territorio della Repubblica francese e in parte in un paese terzo, è opportuno autorizzare la Repubblica francese a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale con il Regno Unito **per garantire** l'applicazione di norme coerenti in materia di sicurezza e interoperabilità al collegamento fisso sotto la Manica, **oltre** che **per garantire** la cooperazione tra l'autorità nazionale francese preposta alla sicurezza, vale a dire l'Etablissement Public de Sécurité Ferroviaire ("EPSF"), e l'autorità nazionale del Regno Unito preposta alla sicurezza, ossia l'Office of Rail and Road ("ORR").

autorizzati dall'Unione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Poiché l'accordo riguarda settori disciplinati dal diritto dell'Unione vigente nel settore dei trasporti, è **altresì** necessario che tale autorizzazione sia concessa dal legislatore dell'Unione, secondo la procedura legislativa di cui all'articolo 91 TFUE.

⁹ Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione) (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

Emendamento

(6) Considerata **la particolare posizione** del collegamento ferroviario fisso sotto la Manica, con una struttura ingegneristica unica e complessa situata in parte nel territorio della Repubblica francese e in parte in un paese terzo, è opportuno autorizzare la Repubblica francese a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale con il Regno Unito **riguardante** l'applicazione di norme coerenti in materia di sicurezza e interoperabilità al collegamento fisso sotto la Manica, che **garantisca inoltre** la cooperazione tra l'autorità nazionale francese preposta alla sicurezza, vale a dire l'Etablissement Public de Sécurité Ferroviaire ("EPSF"), e l'autorità nazionale del Regno Unito preposta alla sicurezza, ossia l'Office of Rail and Road ("ORR").

Emendamento 5

Proposta di decisione Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Per tenere conto di eventuali future modifiche del diritto dell'Unione, in particolare delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798, l'accordo dovrebbe inoltre prevedere norme che ne consentano la modifica. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di autorizzare la Repubblica francese a modificare l'accordo secondo la procedura di modifica ivi stabilita, ***al fine di adeguarlo a eventuali*** modifiche del diritto dell'Unione.

Emendamento

(11) Per tenere conto di eventuali future modifiche del diritto dell'Unione, in particolare ***del regolamento (UE) 2016/796 e*** delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798, l'accordo dovrebbe inoltre prevedere norme che ne consentano la modifica. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di autorizzare la Repubblica francese a modificare l'accordo secondo la procedura di modifica ivi stabilita, ***a condizione che tali modifiche si limitino ad adeguamenti volti a tenere conto delle*** modifiche del diritto dell'Unione.

Emendamento 6

Proposta di decisione Considerando 12

Testo della Commissione

(12) ***In vista di possibili sviluppi futuri, tale conferimento di potere non dovrebbe pregiudicare*** l'autorizzazione concessa dall'Unione con la decisione (UE) 2020/1531,

Emendamento

(12) ***Nell'interesse dell'Unione, la Repubblica francese dovrebbe inoltre essere autorizzata a negoziare ulteriori modifiche dell'accordo concluso sulla base della presente autorizzazione, tenendo conto delle condizioni previste nella decisione (UE) 2020/1531.***
L'autorizzazione concessa dall'Unione con la decisione (UE) 2020/1531 ***dovrebbe pertanto rimanere valida nella misura in cui l'accordo concluso sulla base dell'attuale autorizzazione potrebbe essere modificato per tenere conto delle condizioni previste in tale decisione,***

Emendamento 7

Proposta di decisione Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

La Repubblica francese è autorizzata a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale con il Regno Unito sui requisiti di sicurezza e interoperabilità del collegamento fisso sotto la Manica e sulla cooperazione tra l'EPSF e l'ORR ("accordo").

Emendamento

La presente decisione stabilisce le condizioni in base alle quali la Repubblica francese è autorizzata a negoziare, firmare e concludere ***nonché, in futuro, modificare*** un accordo internazionale con il Regno Unito sui requisiti di sicurezza e interoperabilità del collegamento fisso sotto la Manica e sulla cooperazione tra l'EPSF e l'ORR ("accordo").

Emendamento 8

Proposta di decisione Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione

L'autorizzazione è soggetta alle condizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente decisione.

Emendamento

Tale accordo soddisfa le condizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente decisione.

Emendamento 9

Proposta di decisione Articolo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Al termine dei negoziati, la Repubblica francese presenta alla Commissione il progetto di accordo. La Commissione ne informa il Consiglio e il Parlamento europeo.

Emendamento

Al termine dei negoziati, la Repubblica francese presenta alla Commissione il progetto di accordo. La Commissione ne informa ***immediatamente*** il Consiglio e il Parlamento europeo.

Emendamento 10

Proposta di decisione Articolo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Entro un mese dalla notifica del progetto di accordo, la Commissione adotta una decisione in merito al rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2. Se la Commissione ritiene che gli obblighi sono stati rispettati, la Repubblica francese può firmare e concludere l'accordo corrispondente.

Emendamento

Entro un mese dalla notifica del progetto di accordo, la Commissione adotta una decisione in merito al rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2 **e ne informa il Consiglio e il Parlamento europeo**. Se la Commissione ritiene che gli obblighi sono stati rispettati, la Repubblica francese può firmare e concludere l'accordo corrispondente.

Emendamento 11

Proposta di decisione Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo**, la Repubblica francese è autorizzata a **modificare l'accordo, con** la procedura **che sarà in esso stabilita**, al fine di adeguarlo alle future modifiche del diritto dell'Unione, in particolare alle modifiche del regolamento (UE) 2016/796 e delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798, a condizione che le modifiche di tale accordo siano necessarie per garantire la piena, corretta e rapida applicazione del diritto dell'Unione nella parte del collegamento fisso sotto la Manica soggetta alla sua giurisdizione.

Emendamento

1. La Repubblica francese è autorizzata a **negoziare modifiche dell'accordo, secondo** la procedura **di cui ai paragrafi [2 e 3] del presente articolo, a condizione che tali modifiche siano necessarie** al fine di adeguarlo alle future modifiche del diritto dell'Unione, in particolare alle modifiche del regolamento (UE) 2016/796 e delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798, **e inoltre** a condizione che le modifiche di tale accordo siano necessarie per garantire la piena, corretta e rapida applicazione del diritto dell'Unione nella parte del collegamento fisso sotto la Manica soggetta alla sua giurisdizione.

Emendamento 12

Proposta di decisione Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La Repubblica francese è inoltre autorizzata a negoziare ulteriori modifiche dell'accordo, secondo la

procedura di cui ai paragrafi [2 e 3] del presente articolo, affinché l'accordo soddisfi le condizioni previste all'articolo 1 della decisione (UE) 2020/1531.

Emendamento 13

Proposta di decisione Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Repubblica francese informa regolarmente la Commissione di eventuali negoziati con il Regno Unito in merito a modifiche sull'accordo e, se del caso, invita la Commissione a parteciparvi in qualità di osservatore. La Repubblica francese presenta alla Commissione le modifiche previste corredate di una nota esplicativa. La Commissione ne informa il Consiglio e il Parlamento europeo. La Repubblica francese fornisce eventuali informazioni supplementari richieste dalla Commissione in merito alle modifiche previste.

Emendamento

2. La Repubblica francese informa regolarmente la Commissione di eventuali negoziati con il Regno Unito in merito a modifiche sull'accordo e, se del caso, invita la Commissione a parteciparvi in qualità di osservatore. La Repubblica francese presenta alla Commissione le modifiche previste corredate di una nota esplicativa. La Commissione ne informa **immediatamente** il Consiglio e il Parlamento europeo. La Repubblica francese fornisce eventuali informazioni supplementari richieste dalla Commissione in merito alle modifiche previste.

Emendamento 14

Proposta di decisione Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Entro [tre] mesi dalla notifica della modifica prevista e della nota esplicativa di accompagnamento, la Commissione adotta una decisione in merito al rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 1 e all'articolo 2. Se **la Commissione** ritiene che le prescrizioni sono state rispettate, la Repubblica francese può procedere alla modifica dell'accordo. Una copia dell'accordo modificato è fornita alla Commissione entro un mese dall'entrata in vigore della modifica oppure, qualora la

Emendamento

3. Entro [tre] mesi dalla notifica della modifica prevista e della nota esplicativa di accompagnamento, la Commissione adotta una decisione in merito al rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 1 e all'articolo 2. Se ritiene che le prescrizioni sono state rispettate, **la Commissione informa il Consiglio e il Parlamento europeo di tale decisione e** la Repubblica francese può procedere alla modifica dell'accordo. Una copia dell'accordo modificato è fornita alla Commissione

modifica debba essere applicata in via provvisoria, entro un mese dalla data di inizio della sua applicazione provvisoria.

entro un mese dall'entrata in vigore della modifica oppure, qualora la modifica debba essere applicata in via provvisoria, entro un mese dalla data di inizio della sua applicazione provvisoria.

Emendamento 15

Proposta di decisione Articolo 6 – comma 1

Testo della Commissione

La presente decisione non pregiudica la decisione (UE) 2020/1531.

Emendamento

La decisione (UE) 2020/1531 ***rimane applicabile nella misura prevista all'articolo 5, paragrafo 1 bis.***

MOTIVAZIONE

Il collegamento fisso sotto la Manica è una complessa struttura ingegneristica transfrontaliera che collega il territorio dell'Unione europea e il Regno Unito e che, specialmente dopo la Brexit, necessita di norme coerenti in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviarie applicabili per tutta la sua lunghezza, nonché di una stretta cooperazione tra le autorità britanniche e francesi in modo da farle rispettare. Per tali finalità, nel marzo 2023 la Francia ha richiesto un mandato per negoziare e concludere con il Regno Unito un accordo internazionale sui requisiti di sicurezza e interoperabilità del collegamento fisso sotto la Manica.

L'accordo dovrebbe garantire il primato del diritto dell'UE e la giurisdizione della Corte di giustizia per la parte francese del tunnel, nonché la possibilità di apportare le necessarie modifiche per adeguare l'accordo a eventuali future modifiche del diritto dell'Unione, in particolare delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798. Per quanto riguarda la parte del collegamento fisso sotto la Manica soggetta alla giurisdizione del Regno Unito, l'accordo dovrebbe garantire la coerenza dei requisiti di sicurezza e interoperabilità.

La Commissione ha presentato la proposta in oggetto alla commissione per i trasporti e il turismo (TRAN) del Parlamento europeo nella riunione tenuta da tale commissione il 19 luglio 2023. Sulla base di tale presentazione e a seguito della decisione adottata il 27 giugno dai coordinatori della commissione TRAN di incaricare il sottoscritto, in veste di relatore permanente della commissione TRAN per le relazioni con il Regno Unito, di elaborare la presente relazione, propongo di approvare la proposta della Commissione con gli emendamenti figuranti nella presente relazione, in linea con la procedura semplificata (articolo 52, paragrafo 2, del regolamento).

**ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE
DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

Il relatore dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, di non aver ricevuto alcun contributo da entità o persone da menzionare nel presente allegato in virtù dell'allegato I, articolo 8, del regolamento.

24.1.2024

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA

On. Karima Delli
Presidente
Commissione per i trasporti e il turismo
BRUXELLES

Oggetto: Parere sulla base giuridica della proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che autorizza la Repubblica francese a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale sui requisiti di sicurezza e interoperabilità del collegamento fisso sotto la Manica (COM(2023)0328 – C9-0205/2023 – 2023/0192(COD))

Signora presidente,

con lettera del 13 dicembre 2023¹ Lei ha chiesto il parere della commissione giuridica (JURI), a norma dell'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento, sull'appropriatezza della base giuridica modificata della proposta di decisione della Commissione che autorizza la Repubblica francese a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale sui requisiti di sicurezza e interoperabilità del collegamento fisso sotto la Manica (di seguito "la proposta di decisione").

La commissione JURI ha esaminato la questione nella riunione del 24 gennaio 2024.

I – Contesto

I coordinatori della commissione per i trasporti e il turismo (TRAN) hanno deciso di trattare la proposta di decisione nel quadro della procedura semplificata, con emendamenti a norma dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento, e hanno incaricato il relatore permanente della commissione TRAN per le relazioni con il Regno Unito di elaborare la relazione.

La Commissione si richiama all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per giustificare la proposta di decisione. Dopo che il Consiglio ha comunicato che intende sopprimere il riferimento all'articolo 2, paragrafo 1, TFUE come base giuridica, con la motivazione che non si tratta di una base giuridica appropriata da un punto di vista tecnico, il relatore permanente della commissione TRAN ha convenuto su tale posizione e ha proposto di seguire la stessa linea di azione.

La commissione TRAN ha quindi chiesto alla commissione JURI, a norma dell'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento, di valutare l'appropriatezza della base giuridica, con particolare riferimento alla soppressione del riferimento all'articolo 2, paragrafo 1, TFUE.

¹ D(2023)42171.

II – Pertinenti articoli del trattato

La parte prima, titolo I, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativo alle "Categorie e settori di competenza dell'Unione", prevede, fra l'altro, quanto segue:

Articolo 2

1. Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall'Unione oppure per dare attuazione agli atti dell'Unione.

2. [...]

La parte terza, titolo VI, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativo ai "Trasporti" prevede, fra l'altro, quanto segue:

Articolo 91 (ex articolo 71 TCE)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 90 e tenuto conto degli aspetti peculiari dei trasporti, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, stabiliscono:

a) norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri;

b) le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro;

c) le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti;

d) ogni altra utile disposizione.

2. All'atto dell'adozione delle misure di cui al paragrafo 1, si tiene conto dei casi in cui la loro applicazione rischi di pregiudicare gravemente il tenore di vita e l'occupazione in talune regioni come pure l'uso delle attrezzature relative ai trasporti.

III – Giurisprudenza della CGUE in merito alla scelta della base giuridica

Per tradizione, la Corte di giustizia ritiene che la questione della base giuridica appropriata rivesta un'importanza di natura costituzionale, garantendo il rispetto del principio delle competenze di attribuzione (articolo 5 del trattato sull'Unione europea) e determinando la natura e la portata della competenza dell'Unione².

Secondo una giurisprudenza consolidata, la base giuridica di un atto dell'Unione non dipende dal convincimento di un'istituzione circa lo scopo perseguito, ma deve essere determinata

² Parere 2/00 ("protocollo di Cartagena"), ECLI:EU:C:2001:664, punto 5.

secondo criteri oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano in particolare lo scopo e il contenuto dell'atto³. La determinazione del fondamento giuridico di un atto deve infatti avvenire sulla base del suo scopo e del suo contenuto specifici⁴.

Se l'esame di un atto dimostra che esso persegue una duplice finalità o che ha una doppia componente e se una di queste è identificabile come principale o preponderante, mentre l'altra è solo accessoria, tale atto deve fondarsi su una sola base giuridica, ossia quella richiesta dalla finalità o componente principale o preponderante⁵. Solo in via eccezionale, ove sia provato che l'atto persegue contemporaneamente più obiettivi, intrinsecamente legati, senza che uno di essi assuma importanza secondaria e indiretta rispetto all'altro, tale atto potrà fondarsi sulle varie basi giuridiche di pertinenza⁶. Tale eventualità, tuttavia, è possibile soltanto se le procedure di cui alle rispettive basi giuridiche sono compatibili con il diritto del Parlamento europeo e non lo pregiudicano⁷.

IV – Finalità e contenuto della proposta di decisione

Il collegamento fisso sotto la Manica è un collegamento ferroviario unico con una struttura ingegneristica unica e complessa situata in parte nel territorio francese e in parte in un paese terzo, vale a dire il Regno Unito. Al fine di garantire il funzionamento sicuro ed efficiente del collegamento fisso sotto la Manica, nel marzo 2023 la Francia ha chiesto un'autorizzazione a negoziare e concludere con il Regno Unito un accordo internazionale sui requisiti di sicurezza e interoperabilità del collegamento fisso sotto la Manica. La proposta di decisione concederebbe tale autorizzazione.

L'accordo internazionale dovrebbe parzialmente recepire il pilastro tecnico del quarto pacchetto ferroviario per la parte del collegamento fisso sotto la Manica soggetta alla giurisdizione francese⁸. L'accordo dovrebbe far sì che la parte del collegamento fisso sotto la Manica soggetta alla giurisdizione francese sia disciplinata dal diritto dell'Unione, che è interpretabile esclusivamente dalla Corte di giustizia. Per quanto riguarda la parte del collegamento fisso sotto la Manica soggetta alla giurisdizione del Regno Unito, l'accordo dovrebbe garantire la coerenza dei requisiti di sicurezza e interoperabilità, contribuendo in tal modo alla sicurezza e all'interoperabilità lungo il collegamento fisso sotto la Manica.

Di tali obiettivi tengono conto le disposizioni normative della proposta di decisione, che prevedono la concessione alle autorità francesi dell'autorizzazione specifica a negoziare e concludere l'accordo (articolo 1), una serie di condizioni che l'accordo deve soddisfare (articolo 2) e una disposizione secondo cui spetta alla Commissione decidere se il progetto di accordo soddisfa tali condizioni (articolo 3). Infine, in base alla proposta di decisione, la

³ Causa C-300/03, *Commissione/Consiglio* ("Biossido di titanio"), ECLI:EU:C:1991:244, punto 10, e causa C-411/06, *Commissione/Parlamento e Consiglio*, ECLI:EU:C:2009:518, punto 45.

⁴ Causa C-187/93, *Parlamento/Consiglio*, ECLI:EU:C:1994:265, punto 28. Cfr. anche causa C-411/06, *Commissione/Parlamento e Consiglio* ("Spedizione di rifiuti"), ECLI:EU:C:2009:518, punto 77, e causa C-81/13, *Regno Unito/Consiglio*, ECLI:EU:C:2014:2449, punto 36.

⁵ *Ibid.*, punto 30, e causa C-137/12, *Commissione/Consiglio*, ECLI:EU:C:2013:675, punto 53 e giurisprudenza ivi citata.

⁶ Causa C-300/89, punti 13 e 17; causa C-42/97, *Parlamento/Consiglio*, ECLI:EU:C:1999:81, punto 38; parere 2/00, punto 23; causa C-94/03, *Commissione/Consiglio* ("Convenzione di Rotterdam"), ECLI:EU:C:2006:2 e causa C-178/03, *Commissione/Parlamento e Consiglio*, ECLI:EU:C:2006:4, punti 36 e 43.

⁷ Causa C-300/89, punti da 17 a 25; causa C-268/94, *Portogallo/Consiglio*, ECLI:EU:C:1996:461.

⁸ Direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Francia sarebbe autorizzata a modificare l'accordo, con la procedura che sarà in esso stabilita, al fine di adeguarlo alle future modifiche del diritto dell'Unione (articolo 5).

V – Analisi

Nella sua relazione, la Commissione spiega che l'accordo dovrebbe rientrare nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione: *"Un accordo internazionale con un paese terzo in materia di sicurezza e di interoperabilità ferroviaria in situazioni transfrontaliere può avere effetti su un settore in larga parte disciplinato dal diritto dell'Unione [...]. Un accordo di questo tipo rientra pertanto nella competenza esterna esclusiva dell'Unione"*. La Commissione si richiama inoltre all'articolo 2, paragrafo 1, quando indica che *"gli Stati membri possono negoziare e concludere tale accordo solo se autorizzati dall'Unione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea"*. La Commissione continua affermando che *"poiché l'accordo riguarda settori disciplinati dal diritto dell'Unione vigente nel settore dei trasporti, è necessario che tale autorizzazione sia concessa dal legislatore dell'Unione, secondo la procedura legislativa di cui all'articolo 91 TFUE"*. Alla voce "Base giuridica" della relazione, la Commissione si limita a dichiarare che *"la base giuridica della presente proposta è costituita dall'articolo 2, paragrafo 1, e dall'articolo 91 TFUE"*.

a) Appropriatezza dell'articolo 91 TFUE

L'articolo 91 TFUE costituisce una base giuridica nel settore della politica dei trasporti per il trasporto per ferrovia, su strada e per via navigabile. L'accordo in questione riguarda settori disciplinati dall'acquis vigente dell'Unione nel settore dei trasporti. Alla luce dell'obiettivo e del contenuto della proposta di decisione, è evidente che quest'ultima è legata al funzionamento del mercato interno nel settore dei trasporti. Pertanto, l'articolo 91 TFUE è la base giuridica adeguata per la proposta.

b) Impossibilità di aggiungere l'articolo 2, paragrafo 1, TFUE come base giuridica

Contrariamente all'articolo 91 TFUE, l'articolo 2, paragrafo 1, TFUE non costituisce una base giuridica. Infatti, tale disposizione non conferisce alle istituzioni dell'Unione alcuna competenza ad adottare un atto giuridicamente vincolante dell'Unione, né contiene alcuna procedura a tal fine o rinvia a una siffatta procedura. Tale disposizione, quindi, non può essere utilizzata come base giuridica.

Il considerando 5 della proposta di decisione ricorda che l'accordo rientra nella competenza esterna esclusiva dell'Unione. Nei settori di competenza esclusiva gli Stati membri possono adottare atti giuridicamente vincolanti solo se autorizzati in tal senso dall'Unione, come previsto all'articolo 2, paragrafo 1, TFUE. Tuttavia, ciò non significa che l'articolo 2, paragrafo 1, TFUE debba essere aggiunto come base giuridica dell'atto stesso di autorizzazione. Nel caso in questione, tale autorizzazione è concessa attraverso l'atto legislativo adottato secondo la procedura legislativa ordinaria, conformemente all'articolo 91 TFUE.

Nel 2020 la Francia è già stata autorizzata con la decisione (UE) 2020/1531⁹ a negoziare con

⁹ Decisione (UE) 2020/1531 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2020, che autorizza la Francia a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale che integra il trattato tra la Francia e il

il Regno Unito un accordo finalizzato a garantire l'applicazione unificata e dinamica del diritto dell'Unione all'intero collegamento fisso sotto la Manica. Va ricordato che anche tale decisione si basava unicamente sull'articolo 91 TFUE a seguito di un'analoga valutazione dell'appropriatezza della base giuridica.

Infine, è opportuno osservare che esistono anche altre autorizzazioni analoghe che autorizzano uno Stato membro a negoziare accordi con un paese terzo in un settore di competenza esterna esclusiva dell'Unione¹⁰, in cui l'articolo 2, paragrafo 1, TFUE non figura come base giuridica dell'atto proposto.

VI – Conclusioni e raccomandazione

Nella riunione del 24 gennaio 2024 la commissione giuridica ha pertanto deciso all'unanimità¹¹ di confermare alla commissione per i trasporti e il turismo che la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che autorizza la Repubblica francese a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale sui requisiti di sicurezza e interoperabilità del collegamento fisso sotto la Manica può basarsi correttamente soltanto sull'articolo 91 TFUE.

Voglia gradire, signora presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Adrián Vázquez Lázara

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativo alla costruzione e all'esercizio del collegamento fisso sotto la Manica da parte di concessionari privati (GU L 352 del 22.10.2020, pag. 4).

¹⁰ L'esempio più recente in tal senso è costituito dalla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa un'autorizzazione da concedere alla Francia per negoziare un accordo bilaterale con l'Algeria su questioni inerenti alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale (COM(2023)0065 – 2023/0028(COD)).

¹¹ Erano presenti al momento della votazione finale: Adrián Vázquez Lázara (presidente); Sergey Lagodinsky (vicepresidente); Marion Walsmann (vicepresidente); Raffaele Stancanelli (vicepresidente); Pascal Arimont, Gunnar Beck; Benoît Biteau (in sostituzione di Marie Toussaint, a norma dell'articolo 209, paragrafo 7, del regolamento); Jorge Buxadé Villalba; Ilana Cicurel; Pascal Durand; Christian Ehler (in sostituzione di Ignacio Zoido Álvarez, a norma dell'articolo 209, paragrafo 7, del regolamento); Ibán García Del Blanco; Virginie Joron; Pierre Karleskind; Gilles Lebreton; Angelika Niebler; Witold Pahl (in sostituzione di Javier Zarzalejos, a norma dell'articolo 209, paragrafo 7, del regolamento); Sabrina Pignedoli; Jiří Pospíšil; Franco Roberti; Nacho Sánchez Amor; Jana Toom; Axel Voss; Tiemo Wölken.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Autorizzazione della Repubblica francese a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale sui requisiti di sicurezza e interoperabilità del collegamento fisso sotto la Manica
Riferimenti	COM(2023)0328 – C9-0205/2023 – 2023/0192(COD)
Presentazione della proposta al PE	20.6.2023
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	TRAN 10.7.2023
Relatori Nomina	Petar Vitanov 27.6.2023
Procedura semplificata – decisione	27.6.2023
Contestazione della base giuridica Parere JURI	JURI 24.1.2024
Esame in commissione	19.7.2023
Approvazione	8.1.2024
Deposito	30.1.2024